

OBBLIGO CONTRIBUTIVO SULLE FERIE MATURATE NEL 2022 E NON ANCORA GODUTE

Scade il 30 giugno 2024 il termine impositivo per le ferie maturate nell'anno 2022 e non ancora (eventualmente) godute.

A prescindere dall'effettiva erogazione del compenso per ferie non godute, infatti, **l'obbligo contributivo sorge in base al principio di competenza** illustrato dall'INPS con le circolari n. 186/1999 e n. 15/2002.

In assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali **e/o accordi individuali (con ogni singolo dipendente)**, l'INPS colloca la scadenza del momento impositivo al termine del 18° mese successivo alla fine dell'anno solare di maturazione delle ferie.

Le modalità operative che i datori di lavoro devono osservare per gestire l'adempimento contributivo sono le seguenti (punto 6 della circolare INPS n. 106/2023 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2024):

«6. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva

L'assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7.10.1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.

Nel rinviare a quanto già reso noto in materia, si ricorda che l'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.

Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell'assoggettamento contributivo.

In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro e il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell'imponibile dell'anno (o del mese) al quale era stato imputato.

In relazione alla decorrenza del termine prescrizione si osserva che l'effettiva fruizione delle ferie, con conseguente versamento contributivo che rende sine causa l'erogazione precedente, pone in essere il fatto costitutivo dell'indebito e pertanto, solo da tale momento in cui si accerta e viene ad esistenza il presupposto legittimante la restituzione di quanto indebitamente versato, può farsi decorrere il termine di prescrizione ordinario (art. 2946 c.c.) della correlativa azione di ripetizione.

6.1 Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute

Il flusso UniEmens consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull'indennità per il compenso ferie.

Attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di lavoro, al momento dell'eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l'imponibile dell'anno e del mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.

Per le modalità di compilazione del flusso e rispetto ai limiti di utilizzo della variabile retributiva FERIE, si rinvia a quanto illustrato nel più volte citato documento tecnico».